

TRIBUNALE DI MESSINA
-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

EX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 33-1/2024 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, depositata in data 10/05/2024 tramite i gestori nominati dall'O.C.C. della CCIAA di Messina, Avv. Maria Cristina Maniaci, Avv. Marco Galipò e Dott. Francesco La Fauci, da:

MIDURI Giusy, C.F.: MDRGSY81A60F158Y nata a Messina il 20.01.81 e **ROCCELLA Maria**, C.F.: RCCMRA60H53F158E, nata a Messina il 13.06.60 entrambe ivi residenti in Via Contessa Beatrice, pal. 2 int. 6, elettivamente domiciliate in Messina, Corso Cavour 143, presso lo studio dell'avv. Ernesto Fiorillo che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII *"con l'ausilio dell'OCC"* e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII *"tramite un OCC"*;

considerato che le debentrici sono membri della stessa famiglia (rispettivamente figlia e madre) conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato le ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2020 R.G.E. del Tribunale di Messina, nella quale è stata fissata la vendita dell'unico immobile della Sig.ra Maria Roccella per il giorno 14 giugno 2024 e, ciò, in quanto la vendita all'asta del bene immobile potrebbe pregiudicare la fattibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti delle istanti;

considerato che, allo stato, non può essere concessa la misura protettiva richiesta, in quanto non appare rispettata la condizione prescritta dall'art. 67, comma 4, CC.II. in base al quale *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*;

rilevato, in proposito, che l'immobile in questione (appartamento sito nel Comune di Messina in via Contessa Beatrice, villaggio UNRRA Contesse, nella palazzina n° 2 piano 2° int. 6, censito al N.C.E.U. al foglio 144 particella 806 sub. 11) è stato ipotecato dalla creditrice Banca Popolare di Sondrio a garanzia del mutuo fondiario concesso alla debentrici ricorrenti e, successivamente, è stato pignorato e sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare n. 48/2020 RGE, nell'ambito della quale è stato posto in vendita al prezzo a base d'asta di euro 40.200,00;



osservato che, con la domanda di ristrutturazione dei debiti in esame, le ricorrenti hanno proposto, con riferimento al debito con la Banca Popolare di Sondrio (pari ad €. 77.004,75) il versamento di una somma pari al 33% del predetto debito ossia l'importo di euro 25.411,56 in 48 rate mensili;

ritenuto che, conseguentemente, con la predetta proposta di ristrutturazione dei debiti non viene assicurato, allo stato, il pagamento del credito ipotecario realizzabile in sede di procedura esecutiva (al momento in base all'avviso di vendita l'importo realizzabile dalla liquidazione dell'immobile ipotecato è pari ad euro 40.200,00), così come richiesto dall'art. 67, comma 4, CC.II.;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame (ferma restando la definitiva valutazione in sede di omologa del requisito di cui all'art. 67, comma 4, CC.II.) e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del collegio dei gestori:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto - gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

ai sensi dell'art. 70 comma 6, CC.II. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

RIGETTA

la misura protettiva concernente la sospensione della procedura esecutiva n. 48/2020 RGE del Tribunale di Messina, richiesta dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza cartolare del 3/10/2024, assegnando agli interessati termine sino al 19.09.2024 per il deposito di note difensive e alle ricorrenti termine sino al 26.09.2024 per eventuali repliche.**

Dispone che la predetta udienza sia svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di sintetiche note scritte.

Assegna a tal fine alle parti termine fino alle ore 9:00 del 3.10.2024 per il deposito di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

SI COMUNICHI.

Messina, 10/06/2024

Il Giudice delegato
dott. Daniele Carlo Madia

